

**Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, concernente la determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.**

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13 che autorizzano e disciplinano l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, di attuazione del predetto art. 3 della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2009, n. 235, recante «Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»;

Ritenuto opportuno, sulla base delle esigenze prospettate dai rappresentanti delle regioni, di prorogare l'applicazione delle disposizioni transitorie, al fine di consentire alle regioni stesse di dare avvio ai corsi di formazione, previsti dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, ed al personale addetto alle attività di controllo di completare il percorso formativo necessario all'iscrizione nell'elenco prefettizio;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009

1. Al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 8, comma 1, ultimo periodo, le parole: «per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».

Roma, 31 marzo 2010

Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2010

Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 3, foglio n. 206